

Reg. Sent. 668/2025

Depositata il 14.04.2025

N. 399/2025 R.G. Tribunale

N. 2871/2024 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Anna FORTIERI – all’udienza in camera di consiglio del giorno 14 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

F. Z. alias F. Z., nato in (...) il (...), di fatto s.f.d., (...) elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore d’ufficio avv. S. F., detenuto per altra causa presso la (...)

Assistito e difeso di fiducia dall’avv. P. D. R. del foro di Pescara

IMPUTATO

per il delitto p. e p. dagli artt. 56-624 e 625, comma 1°, nn. 2) e 7) c.p. perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, - dopo averli sottratti dagli scaffali del supermercato (...), sito in (...), via (...) ove erano esposti per la vendita – di indumenti di abbigliamento, di una borsa termica di colore arancione, di uno zaino di colore nero (rimuovendo dalla borsa e dallo zaino le etichette e la cellofanatura che erano apposte sui beni) e di vari articoli di genere alimentare, per un valore complessivo di euro 525,59, non riuscendo a portare a consumazione il reato per cause indipendenti dalla propria volontà e, segnatamente, in ragione dell’intervento di E. D. – addetto alla sicurezza del supermercato che aveva monitorato il F. durante l’esecuzione della condotta furtiva – il quale, coadiuvato dal collega M. L., provvedeva a fermarlo una volta oltrepassate le casse, e provvedendo a richiedere l’immediato intervento dei Carabinieri.

In Città Sant'Angelo, il 27.06.2024

PERSONA OFFESA

(...) s.r.l.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona del dott. Roberto Santoro;
- Avv. P. D. R.

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta in data 27.9.2024 è stato citato per l'udienza predibattimentale del 14.4.2025, dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, F. Z. alias F. Z. (nato in (...) il (...), di fatto s.f.d., (...)) per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

All'udienza del 14.4.2025, assente la persona offesa e presente l'imputato, il Giudice ha invitato le parti a concludere in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio dibattimentale.

Il Difensore ha rilevato l'assenza di elementi sufficienti a ritenere sussistenti ragionevoli possibilità di pervenire ad una condanna dell'imputato per l'ipotesi di reato ascrittogli sussistendo le condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 131 bis c.p.. il Pubblico Ministero ha insistito per il rinvio al dibattimento.

Alla stessa udienza, il Tribunale ha pronunciato sentenza di cui è stata data lettura in aula.

Dagli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero emerge che, su segnalazione del personale dell'esercizio commerciale (...) in (...), intervenivano i carabinieri della Compagnia di Montesilvano i quali procedevano a segnalare per tentato furto di diversi generi alimentari e non l'odierno imputato.

La merce che si era tentato di sottrarre, come si evince dalla querela presentata dal responsabile dell'esercizio commerciale, era stata già completamente restituita.

Attesa la su descritta ricostruzione dei fatti, non v'è dubbio che l'imputato abbia posto in essere degli atti idonei, diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di generi alimentari e non presenti all'interno dell'ipermercato anzidetto cercando di allontanarsi senza effettuare il

pagamento del dovuto ma non riuscendo a conseguire l'autonoma disponibilità dei beni in ragione dell'intervento dei dipendenti dell'ipermercato stesso (Cass. S.U. 52117/14: "In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo").

Ciò integra gli estremi del delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 nn. 2) e 7) c.p. – per i quali è stata sporta rituale querela da soggetto munito dei relativi poteri, D. E., responsabile della sicurezza dell'ipermercato (...) della (...) SRL, mediante la rottura di alcuni imballi e di un antitaccheggio con conseguente danneggiamento di un capo di abbigliamento (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, sent. n. 13431 del 25/02/2022: "In tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità") e relativamente a cose esposte per consuetudine a pubblica fede, atteso che tale deve infatti intendersi la merce esposta sugli scaffali di un supermercato.

Pertanto, la condotta posta in essere dall'imputato integra il reato di tentativo di furto pluriaggravato, di cui agli artt. 56, 625 nn. 2) e 7) c.p., fattispecie per la quale, tenuto conto della previsione di cui all'art. 625, co. 2 c.p., è prevista la pena edittale della reclusione da tre a dieci anni e della multa da € 206,00 a € 1.549,00, pena da ridursi ai sensi dell'art. 56 c.p.

Occorre precisare che la fattispecie di delitto tentato configura una fattispecie autonoma di reato, la cui struttura giuridica si costruisce mediante il combinato disposto della norma incriminatrice de qua e del disposto di cui all'art. 56 c.p.

Ne consegue un trattamento sanzionatorio dei fatti così qualificati autonomo e distinto e determinato mediante l'applicazione del metodo di calcolo della pena cosiddetto sintetico ovvero bifasico, fermi i limiti di legge di cui all'art. 56 c.p. (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, sent. n.

37562 del 16/05/2001: “Il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione. Da tale autonomia dell'illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", cioè mediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge.”).

Ne consegue l'applicabilità dell'istituto della particolare tenuità del fatto anche alla fattispecie del tentativo di furto pluriaggravato, posto che, in ragione della sopra ricordata natura autonoma della fattispecie del delitto tentato e del relativo trattamento sanzionatorio, il rispetto del limite di pena edittalmente previsto per l'applicabilità dell'istituto in parola deve verificarsi assumendo come riferimento l'entità di pena prevista in astratto per il tentativo di furto pluriaggravato, come già determinata in ragione della riduzione ex. art. 56 c.p.

E ciò anche a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 131 bis c.p. ad opera della cd. riforma Cartabia (D.Lgs. 150/22), che ha previsto l'applicabilità dell'istituto della particolare tenuità del fatto ai reati “per i quali è prevista la pena detentiva minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, [...]”, in luogo del precedente limite della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, fermi restando gli ulteriori presupposti (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e condotta susseguente al reato tali da determinare la particolare tenuità dell'offesa, unitamente alla non abitualità del comportamento).

Orbene, nel caso di specie la pena minima in astratto prevista per la fattispecie del tentativo di furto pluriaggravato si attesta al di sotto della soglia indicata dall'art. 131 bis c.p., dovendosi applicare la riduzione di due terzi ex art. 56 c.p. – in ossequio al principio del favor rei – alla pena minima edittalmente prevista ex art. 625, ult. co. c.p. (anni tre di reclusione).

Quindi, è consentita l'applicazione dell'istituto codificato dall'art. 131 bis c.p.

L'offesa al bene giuridico protetto (patrimonio) può essere considerata di particolare tenuità, e ciò in ragione delle modalità della condotta (l'imputato non ha utilizzato arnesi da scasso ovvero altri strumenti atti ad offendere ed ha restituito spontaneamente tutta la merce sottratta tra la quale solo un capo di abbigliamento (pantaloncino) è risultato danneggiato e dell'esiguità del danno che si sarebbe prodotto se l'imputato fosse riuscito a sottrarre i beni (in tal senso, cfr. Cassazione penale sez. IV, 14/11/2018, n.1501: "E' legittimo applicare l'articolo 131-bis c.p. anche al tentativo di furto, soprattutto quando, come nella specie, è possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la parte offesa sarebbe stato di rilevanza minima).

La condotta può ritenersi non abituale essendo l'imputato gravato da un unico precedente per reato di diversa indole, pertanto non idoneo a qualificare la condotta come abituale (in merito, Cass. Pen. Sez. 5, - 30/03/2023, n. 21648, secondo cui: "Ai fini della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131- bis del Cp), è ravvisabile il comportamento "abituale", ostativo all'applicabilità dell'istituto, quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati (dunque almeno due) della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento [Sezioni unite, 25 febbraio 2016, Tushaj, in motivazione][da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva esclusa l'applicabilità dell'articolo 131-bis del Cp, nei confronti di imputata del reato di furto, per il solo fatto di un solo precedente emerso a carico della stessa, commesso qualche mese prima].").

Quindi, ai sensi dell'art. 554 ter primo comma c.p.p. deve essere dichiarato non doversi procedere nei confronti di F. Z. per il reato ascrittogli, per essere il fatto di particolare tenuità.

P.Q.M.

Visto l'art. 554 ter primo comma c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti di F. Z. per il reato ascrittogli per essere il medesimo non punibile in ragione della particolare tenuità del fatto.

Pescara, 14.4.2025

IL GIUDICE
(dott.ssa Anna Fortieri)